



**CAMERA DI COMMERCIO
CASERTA**

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: REA CE- 357009 –RIFIUTO DOMANDA PROT. N. 89846/2025

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DOTT. FEDERICO SISTI

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D. lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la determinazione presidenziale n. 8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Vista la domanda trasmessa per via telematica in data 11/12/2025 ed acquisita al protocollo n. 89846/2025, con la quale il professionista incaricato ha presentato istanza di variazione al Registro delle Imprese relativa all’inizio dell’attività, presso la sede, di “Attività di registrazione sonora”, con decorrenza dal 01/12/2025;
- Visto l’art. 31 della Legge n. 340 del 2000 che prevede l’obbligo di sottoscrivere le istanze telematiche da presentare al Registro delle Imprese e al REA (Repertorio Economico Amministrativo) mediante l’utilizzo di un dispositivo di firma digitale;
- Rilevato che la domanda non è presentata a nome e con sottoscrizione digitale del soggetto obbligato/legittimato alla presentazione della stessa;
- Visto l’art. 5 del D. Lgs. n. 183/2021 ai sensi del quale “La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- Letto l’art. 2189 c.c., a norma del quale “le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato”;
- Visto l’art. 11, comma 6, del DPR 581/95, a norma del quale l’Ufficio, prima di procedere all’iscrizione, deve accertare le condizioni previste dalla legge per l’iscrizione;
- Ritenuto che, nel caso di specie, non sono verificati i presupposti per l’iscrizione dell’istanza di cui trattasi;
- Visto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90;
- Vista l’istruttoria dell’ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

DETERMINA

di rifiutare la domanda trasmessa telematicamente in data 11/12/2025 e acquisita al prot. n. 89846/2025, per carenza di legittimazione dell’istante.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Giudice del Registro, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, entro otto giorni dal ricevimento del presente provvedimento, mediante deposito in cancelleria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Patrizia Marciano

firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL CONSERVATORE

dott. Federico Sisti

firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

- La presente determinazione resterà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Camerale -